



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 848/XIX Sess./2022

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
28/02/2022 U-rsp/1834/2022



Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: **Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto delle elezioni dei Consigli territoriali e del Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri – richiesta di approvazione – riscontro e valutazioni del Ministero della Giustizia**

Cari Presidenti,
trasmettiamo, per Vostra opportuna conoscenza, la nota inerente l'oggetto pervenuta dal Ministero della Giustizia, che è al vaglio dello scrivente Consiglio Nazionale.
Sarà nostra cura fornire ulteriori aggiornamenti.
Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegato: c.s.

From: "Per conto di: prot.dag@giustiziacert.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Sent: lunedì, 28 feb 2022
To: segreteria@ingpec.eu
Subject: POSTA CERTIFICATA: Prot. m_dg.DAG.28/02/2022.0042986.U - Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto delle elezioni dei Consigli territoriali e del Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri - richiesta di approvazione - riscontro e valutazioni. Rif. prot. DAG n. 248793.E del 13 dicembre 2021.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/02/2022 alle ore 10:20:36 (+0100) il messaggio

"Prot. m_dg.DAG.28/02/2022.0042986.U - Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto delle elezioni dei Consigli territoriali e del Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri - richiesta di approvazione - riscontro e valutazioni. Rif. prot. DAG n. 248793.E del 13 dicembre 2021." è stato inviato da "prot.dag@giustiziacert.it"

indirizzato a:

segreteria@ingpec.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 67B4B600-CEAE-A10A-6733-5645150C9507@telecompost.it

Attachments:

From: prot.dag@giustiziacert.it

Sent: lunedì, 28 feb 2022

To: segreteria@ingpec.eu

Subject: Prot. m_dg.DAG.28/02/2022.0042986.U - Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto delle elezioni dei Consigli territoriali e del Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri - richiesta di approvazione - riscontro e valutazioni. Rif. prot. DAG n. 248793.E del 13 dicembre 2021.

--- MAIL BODY NON PRESENTE ---

Attachments:



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri

OGGETTO: Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto delle elezioni dei Consigli territoriali e del Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri – richiesta di approvazione- riscontro e valutazioni.

Rif. prot. DAG n. 248793.E del 13 dicembre 2021.

Con la nota in oggetto codesto Consiglio nazionale ha trasmesso, al fine di ricevere la prescritta approvazione ministeriale, un nuovo schema di regolamento per disciplinare il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi consiliari, tanto su base nazionale, che territoriale, ai sensi dell'art. 31 della legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dell'art.51 Cost.

Come noto, infatti, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, con sentenza n. 11023 del 27 ottobre 2021 ha annullato il regolamento elettorale già approvato da questo Ministero, ai sensi dell'art. 31 disp. cit., in data 3 febbraio 2021, per ritenuta violazione dell'art. 51 Cost., facendo salvo l'obbligo per il Consiglio nazionale *“di adottare un nuovo Regolamento elettorale che contenga, a integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute più opportune per porre rimedio alle condizioni di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi”*.

Secondo l'organo di giustizia amministrativa, infatti, anche il regolamento da adottarsi ai sensi del richiamato art. 31 non può prescindere dal rispetto dei principi costituzionalmente previsti a tutela della parità di genere, cui tutti i soggetti pubblici devono uniformarsi nell'esercizio dell'azione amministrativa.

Per quanto di interesse in questa sede, giova osservare che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 31 richiamato ha condizionato, all'indomani della

pronuncia del giudice amministrativo, non solo il dovere di codesto Consiglio nazionale di adottare un nuovo regolamento sulla modalità telematiche del voto che risulti effettivamente conforme all'art. 51 Cost., ma anche la latitudine dell'approvazione da parte del Ministro della giustizia (tenuto conto della circostanza che questo Dicastero è stato parte del giudizio sulla legittimità del regolamento), non potendosi il sindacato di merito arrestare alla verifica - di natura eminentemente formale - della conformità alla normativa di riferimento delle procedure elettorali telematiche *stricto sensu* intese.

Fatte questa doverosa premessa, giova richiamare il quadro normativo di riferimento complessivo che regola la fattispecie in esame e fornire preliminarmente i necessari chiarimenti sul perimetro del provvedimento di approvazione richiesto al Ministro della giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, rubricato "*Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia*", come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

La norma così dispone: "*1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.*

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Il primo comma dell'art. 31 cit. prevede una disposizione di carattere generale, innovando in modo stabile e non meramente transitorio il sistema ordinamentale, al fine di consentire che i Consigli degli Ordini professionali vigilati da questo Ministero possano essere rinnovati con elezioni svolte da remoto, mediante un sistema di attribuzione del voto con modalità telematiche.

La norma, tuttavia, non impone l'adozione della modalità telematica, né stabilisce precisi limiti o divieti sull'adozione di un siffatto strumento, sicché nulla esclude che un Ordine professionale possa individuare una modalità di votazione sia in presenza sia telematica, con

possibilità di pretermettere la votazione con la presenza fisica degli aventi diritto in presenza di situazioni eccezionali o straordinarie che la precludano.

Alla stregua di questa considerazione di carattere generale, il Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri ha predisposto uno schema di regolamento relativo all'espressione del voto con modalità – come detto, non vietata dal legislatore – sia telematica sia di presenza – per le elezioni di rinnovo tanto dei Consigli territoriali, che del Consiglio nazionale.

Giova preliminarmente osservare che l'art. 31, comma 2, cit. prevede la possibilità di regolare con voto telematico le elezioni di rinnovo degli organi rappresentativi nazionali, assoggettando le relative previsioni alla approvazione ministeriale del regolamento, ma tale possibilità, tuttavia, è subordinata al fatto che le votazioni siano svolte in modalità assembleare o, comunque, analoga a quelle degli organi territoriali.

Ne consegue che non possono essere oggetto di approvazione, e come tali devono essere espunte dal testo del regolamento in esame, le disposizioni dettate per regolare le elezioni del Consiglio nazionale – **con particolare riguardo all'intero art. 5 del regolamento, all'art. 6, comma 4 ed ai vari richiami operati in più punti nel testo regolamentare** – in quanto le elezioni del suddetto organo non si svolgono, secondo il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, con modalità assembleare o analoga a quelle del territoriale, secondo un apprezzamento che già questo Ministero ha effettuato con riguardo al precedente regolamento elettorale adottato da codesto Consiglio.

Ne consegue che, alla stregua del quadro normativo vigente, le elezioni del Consiglio nazionale non possano svolgersi in modalità telematica, la quale risulterebbe, invero, *contra legem*.

Detto, dunque, che l'approvazione ministeriale è certamente circoscritta nei limiti del solo art. 31, comma 1, decreto legge cit., all'esito delle necessarie interlocuzioni e previa condivisione dell'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero, sono emerse ulteriori criticità ritenute allo stato ostative al rilascio della prescritta approvazione ministeriale, che di seguito vengono meglio specificate.

Il riferimento è, in primo luogo, alla previsione di cui all'art.6, rubricato “*disposizioni finali*”, comma 3, contenente per i consigli territoriali la previsione della fissazione, da parte del Consiglio nazionale, dell'elezione e della data di inizio della prima tornata elettorale entro centoventi giorni dalla pubblicazione del regolamento e comunque in data successiva alla scadenza degli stessi..

Ed invero, la previsione di un termine dilatorio così ampio (120 giorni dall'approvazione del regolamento per le elezioni degli organi territoriali e ulteriori 90-120

giorni dall'elezione degli organi territoriali per le votazioni per il consiglio nazionale), destinato a operare tanto nel caso di votazione in presenza quanto con modalità telematiche, mal si concilia con l'intervenuta scadenza di moltissimi consigli territoriali da tempo considerevole e con le sollecitazioni più volte effettuate da questo Ministero a celebrare senza indugio il rinnovo degli organi consiliari scaduti e non trova alcuna giustificazione in esigenze organizzative.

La facoltà, e non l'obbligo, per gli organi consiliari di avvalersi dello strumento del voto telematico non rappresenta un limite normativo rispetto all'obbligo di tenere le elezioni in data immediatamente successiva alla scadenza del loro mandato, obbligo che anzi, in questa sede, si ribadisce.

Si ritiene infine che esulino da quanto disposto dall'art. 31 e dall'ambito della delega legislativa, le previsioni di carattere generale sulle candidature, nonché quelle relative all'attestazione da parte dei consigli territoriali delle necessarie condizioni di sicurezze per lo svolgimento delle elezioni in presenza durante lo stato di emergenza da Covid-19 (artt. 4 e 6, comma 2 e 3, del testo regolamentare).

Alla luce dei superiori rilievi, si invita, pertanto, codesto Consiglio ad emendare il testo del regolamento, espungendo le disposizioni contenute nell'art.4 e nell'art.6, commi 2 e 3, del medesimo regolamento, nonché dell'art.5 e dell'art.6 comma 4, oltre che dei vari richiami operati nel testo, laddove disciplinanti le modalità di elezione telematica da remoto per il Consiglio nazionale, ciò al fine di ricevere la prescritta approvazione del Ministro.

Cordiali saluti.

Roma, 28 febbraio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo
